



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice O. Avv. Graziella Colussi ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2485/2016 promossa da: F. D. (C.F. XXXXXXXX), con il patrocinio degli avv. S. R. e , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. S.R. - ATTORE/OPPONENTE -

contro

CONDOMINIO O.M. IN PERSONA DEL SUO AMMINISTRATORE PRO TEMPORE A. sas di RAG. A.D.C. (C.F. XXXXXX), con il patrocinio dell'avv. Z.P. e elettivamente domiciliato in VIA XXXX 35121 PADOVA presso lo studio dell'avv. Z.P.

sas di RAG. A.D.C., IN PERSONA

DEL SUO LEGALE RAPP. TE P.T. (C.F. XXXX), con il patrocinio dell'avv. Z.P. e elettivamente domiciliato in VIA XXX - CONVENUTI -

..... (omissis)

L'odierno attore esponeva:

1) che l'**Assemblea del Condominio** O. del 10 dicembre 2015 **deliberava la nomina ad amministratore nella figura della società A. sas, il cui legale rappresentante era privo dei requisiti richiesti dalla normativa vigente**; detta delibera veniva impugnata con ricorso per mediazione, procedura che si concludeva con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito della successiva delibera del 10 febbraio 2016 che revocava la precedente.

che l'**Assemblea del Condominio** O. del 10 febbraio 2016, oltre a revocare la precedente delibera, **deliberava nuovamente la nomina**, quale amministratore del Condominio, **la medesima società A. sas costringendo l'attore ad una nuova impugnazione per il medesimo motivo in quanto il socio amministratore della società non aveva la prova di avere adempiuto all'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento previsti dal dm 140/2014** di almeno 15 ore all'anno. Sosteneva di averne fatto espressa richiesta in assemblea e che, per tutta risposta, l'amministratore della società A. sas aveva risposto che gli obblighi "**quelli previsti dalla normativa vigente saranno eseguiti a seconda della propria disponibilità**" costringendo quindi l'attore ad impugnare la delibera e instaurare di seguito la procedura per mediazione;

che la delibera impugnata ed oggetto del presente giudizio è stata poi di seguito revocata e, pertanto, è venuta a cessare la materia del contendere

**osserva**

e la causa deve proseguire al solo fine di decidere sulle spese.

Quanto premesso, va osservato che il motivo unico di impugnazione della delibera è fondato sul mancato svolgimento della attività di frequentazione dei corsi obbligatori previsti dalla normativa da parte della società amministratrice e per essa dal suo legale rappresentante.

Nel decreto ministeriale n. 140 del 2014, entrato in vigore il 09 ottobre 2014, si legge che l'obbligo di formazione ha cadenza annuale ..... (omissis)

**È pacifico in giurisprudenza che la mancanza di frequentazione del corso rende illegittima la nomina di amministratore di Condominio nel senso che l'amministratore non potrà assumere incarichi per l'anno successivo e che la sua nomina sarebbe nulla.**

..... (omissis) All'assemblea del 10 febbraio 2016, per impedire l'impugnativa, l'amministratore avrebbe dovuto fornire la prova di avere eseguito quanto previsto dalla norma e, in mancanza dell'attestato, quanto meno la documentazione attestante l'iscrizione al corso obbligatorio o una autocertificazione; non lo ha fatto costringendo l'attore alla impugnazione della delibera per far valere il proprio diritto ad avere come amministratore del Condominio persona qualificata, come previsto dalla norma.

Sa da un lato può ritenersi che la nomina ad amministratore è da ritenere valida perché il Condominio convenuto ha provato la sussistenza dei requisiti dell'amministratore al momento della sua nomina, per avere frequentato il corso obbligatorio per l'anno 2014/2015 dall'altro va dichiarato che **l'impugnativa da parte dell'attore con la richiesta di nullità della delibera e conseguente revoca dell'amministratore era legittima e giustificata proprio dal comportamento tenuto dall'amministratore del condominio che non era stato in grado di fornire la prova della sussistenza dei suoi requisiti, prima della sua nomina.**

..... (omissis)

Così deciso in Padova, il 24 marzo 2017.

Sentenza n. 818/2017 pubbl. il 24/03/2017 RG n. 2485/2016 Reper. n. 1636/2017 del 27/03/2017

Il Giudice O. Graziella Colussi